

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE
ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEI SINGOLI CITTADINI
E DELLE LORO LIBERE FORME ASSOCIATIVE**
(ART. 14 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI LODI)

approvato con deliberazione C.C. N.30 del 13.3.1998 (CO.Re.Co. atti n. 82 del 25.3.98)

integrato con deliberazione C.C. N.202 del 6.11.1998 (CO.Re.Co. atti n.142 del 18.11.98)

Sommario:

- Art. 1- Finalità pag. 3
- Art. 2- Forme di partecipaz. di iniziativa dell'Amministrazione pag.3
- Art. 3- Modalità delle forme di partecipazione pag. 3
- Art. 4- Istituzione Consulte pag. 4
- Art. 5- Scopi e finalità delle Consulte... pag. 4
- Art. 6- Composiz.Requisiti.Durata in carica delle Consulte. pag. 4
- Art. 7- Funzioni delle Consulte pag. 5
- Art. 8- Convocazione. pag. 5
- Art. 9- Strumenti e mezzi pag. 5
- Art.10- Assemblea delle Consulte pag. 5
- Art.11- Sondaggi di opinioni e ricerche... pag.6
- Art.12- Uso dei dati pag.6
- Art.13- Norma transitoria di prima applicazione. pag.7
- Art.14- Norma di rinvio pag.7
-
- Allegato 1: Soggetti interessati e caratteristiche. pag. 8
- Allegato A: Modulo di richiesta per ricevere l'informazione preventiva
ABROGATO
- Allegato B: Modulo per la richiesta di partecipazione alla Consulta. pag.10
- Ipotesi di scadenario pag. 11

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PARTECIPAZIONE ALL ' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEI SINGOLI CITTADINI E DELLE LORO LIBERE FORME ASSOCIATIVE
(Art. 14 dello Statuto del Comune di Lodi)

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le forme, le modalità, gli strumenti, le competenze, i mezzi e i tempi per la partecipazione dei singoli cittadini e delle loro libere forme associative alla Amministrazione comunale.

2. Il Comune di Lodi promuove la partecipazione all'amministrazione locale dei singoli cittadini e delle loro libere forme associative.

3. L'Amministrazione comunale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del singolo cittadino e delle varie libere forme associative e di volontariato operanti in Lodi, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ed intende avvalersi del loro apporto e contribuire alla loro promozione.

Art. 2- Forme di partecipazione di iniziativa dell'Amministrazione

1. Sono previste le seguenti forme di partecipazione:

- a) informazione preventiva da attuare sistematicamente con appositi strumenti;
- b) richieste di pareri;
- c) istituzione di Consulte;
- d) indizione di assemblee;
- e) effettuazione di sondaggi di opinioni e ricerche.

Art. 3 - Modalità delle forme di partecipazione

1. Il Sindaco, mediante i mezzi di informazione locali (carta stampata, radio, TV, ecc.) e/o con mezzi propri dell'Amministrazione comunale (comunicati-stampa, manifesti murali, circolari, pubblicazioni periodiche, se del caso con una propria pubblicazione, con cadenza da definire) provvede ad informare preventivamente gli interessati dei programmi che intende attuare e/o degli atti che intende adottare relativi a materie di interesse comune, col fine anche di acquisire osservazioni, valutazioni, indirizzi e proposte.

2. Le richieste di pareri, facoltativi e non vincolanti, sono rivolte in generale alle varie forme di libere associazioni che sono iscritte all'Albo di cui al successivo art. 12 bis eseguenti, ed in particolare alle Consulte di cui al successivo art. 4 per materie di norma attinenti alle attività o finalità della libera associazione o consulta di cui trattasi.

3. Unitamente alla richiesta di parere, il Sindaco o persona da lui autorizzata o delegata, dovrà far pervenire per tempo la documentazione del caso e indicare i tempi, adeguati alla complessità della materia, per l'espressione del parere stesso.

4. ABROGATO.

5. Ad iniziativa di ogni Consulta, su proposta del Presidente della stessa, possono essere indette assemblee di volontari, operatori o comunque volte a cittadini interessati alla materia di competenza della rispettiva Consulta. L'assemblea sullo stesso argomento può essere indetta in forma unica o suddivisa per circoscrizioni e, in questo caso, d'intesa con il Presidente della circoscrizione di cui trattasi.

6. La forma di partecipazione diretta del singolo cittadino alla amministrazione comunale, oltre alle altre forme disciplinate dagli artt. 15 e 16 dello statuto del Comune di Lodi, si esprime partecipando alle assemblee e rendendosi disponibile per i sondaggi di opinioni e ricerche posti in essere dal Comune.

Art. 4 - Istituzione di consulte

1. Sono costituite le Consulte:

- 1.1 Cultura
- 1.2 Istruzione
- 1.3 Sport e tempo libero
- 1.4 Servizi socio-assistenziali
- 1.5 Giovani
- 1.6 Anziani
- 1.7 Lavoro
- 1.8 Ambiente

2. Ove ricorrano le condizioni e se ne ravvisi l'opportunità, con delibera della Giunta Comunale potranno essere costituite ulteriori Consulte da aggiungere a quelle indicate al precedente comma, previa istruttoria di cui al comma 4.

3. Le caratteristiche e i criteri per essere ammessi alla partecipazione delle Consulte sono definiti nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

4. Il Sindaco, ricevute le istanze di cui all'art. 6, comma 2, previa istruttoria per accertare la conformità alle disposizioni del presente regolamento entro i successivi 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con proprio atto dispone l'accettazione informandone l'interessato; in caso di non accettazione il provvedimento dovrà essere sinteticamente motivato.

5. Conclusa l'istruttoria delle varie istanze, il Sindaco provvede alla composizione delle singole Consulte con proprio atto, dal quale risulterà anche il numero dei componenti.

Art. 5 - Scopi e finalità delle consulte

1. Le Consulte si propongono di essere strumento per stimolare, valorizzare, indirizzare e promuovere l'attività in ogni forma di libera associazione in ambito locale.

2. Le Consulte si affiancano all'Amministrazione comunale esprimendo:

- a) pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa;
- b) proposte per l'adozione di atti o per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali

3. Le espressioni di cui al comma precedente devono essere attinenti alla rispettiva competenza

Art. 6 - Composizione . Requisiti. Durata in carica delle consulte

1. Ogni Consulta è composta:

- a) dall'Assessore competente, o da un suo delegato scelto tra i Consiglieri Comunali, con funzioni di Presidente;
- b) da un Vicepresidente eletto dalla consulta fra i componenti nella prima riunione. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti, il cui numero risulta essere quello indicato nell'atto del Sindaco di cui all'art. 4 comma 5. Se tale maggioranza non è raggiunta, in seconda votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- c) da un Segretario eletto con le stesse modalità del Vicepresidente, cui spetteranno compiti di verbalizzazione delle sedute, di diramazione delle convocazioni e di cura dei conseguenti adempimenti;
- d) da un componente per associazione, quante sono le libere forme di associazione e/o di volontariato regolarmente costituite, purchè non abbiano scopi di lucro e che abbiano indicato nel proprio statuto o atto costitutivo scopi e finalità prevalenti attinenti la materia di competenza delle consulte cui chiedono di partecipare.

2. Ogni libera forma di associazione può far parte, previa richiesta scritta, inviata al Sindaco entro il 31 marzo di ogni anno, delle Consulte la cui materia è inerente alle proprie finalità, compilando il modulo allegato B in ogni sua parte. Il rappresentante designato deve essere di norma l'espressione della massima carica sociale che sottoscrive la richiesta.

3. Nel caso che un componente dia le dimissioni o venga meno per qualunque causa, questi verrà sostituito su designazione della stessa libera associazione di appartenenza.

4. La Consulta resta in carica per la durata del mandato del Sindaco e comunque fino alla composizione della successiva.

5. La Consulta può essere integrata a fronte di nuove richieste pervenute al Sindaco entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Ai fini della composizione delle Consulte il Sindaco pubblicizza le modalità per le varie istanze agli interessati a mezzo di avviso murale da esporre entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7 - Funzioni delle consulte

1. Le funzioni delle Consulte sono:

- a) provvedere, in quanto possibile, all'aggiornamento del censimento delle libere forme associative e organizzazioni di volontariato (albo delle associazioni) che abbiano attinenza con la materia trattata dalla Consulta, comprese quelle che già sono rappresentate, e quindi diffondere le conoscenze acquisite a mezzo di strumenti di informazione della Amministrazione;
- b) formulare pareri e proposte attinenti gli argomenti all'ordine del giorno della convocazione;
- c) proporre all'Amministrazione Comunale iniziative volte a favorire e promuovere occasioni di incontro e confronto fra cittadini attraverso le libere forme di associazione interessate alla materia di competenza della Consulta e facilitare il rapporto fra le stesse e l'Amministrazione comunale e le altre Istituzioni, Aziende, Enti, uffici e servizi interessati.

Art. 8 - Convocazione

1. La Consulta si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente che provvederà a far recapitare per tempo al domicilio dei componenti l'apposito avviso con indicati luogo, data, ora e ordine del giorno degli argomenti da trattare unitamente alla documentazione del caso.

2. Deve essere altresì convocata a seguito di richiesta scritta, rivolta al Presidente, di almeno i 2/3 dei componenti.

Art. 9 - Strumenti e mezzi

1. Per le riunioni delle Consulte il Sindaco, a mezzo dei dirigenti, metterà a disposizione di volta in volta capienti locali idoneamente attrezzati.

2. Ove il Sindaco lo ritenga economicamente produttivo propone alla Giunta Comunale l'istituzione di un apposito ufficio con funzioni strumentali al sistema della "partecipazione all'amministrazione comunale di singoli cittadini e delle loro libere forme associative e di volontariato " .

Art. 10- Assemblea delle Consulte

1. Il Sindaco, o un Assessore delegato, almeno una volta all'anno indice l'assemblea dei componenti di tutte le Consulte per presentare lo stato degli investimenti e dei servizi, preceduta da idonea messa a disposizione dei dati conoscitivi con particolare riferimento alle materie di interesse delle Consulte.

2. L'assemblea è aperta alla partecipazione dei Consiglieri Comunali e delle Circoscrizioni.

Art. 11 - Sondaggi di opinioni e ricerche

1. La Giunta Comunale su proposta del Sindaco o dell'Assessore interessato, può deliberare di ricorrere a sondaggi di opinioni o ricerche, di cui all'art. 3 comma 6, mediante gestione diretta, a mezzo di impresa, istituti di ricerca, università, liberi professionisti, purché risultino di provata capacità, specializzazione e serietà, per acquisire dati e notizie finalizzati alle conoscenze del caso, prima di assumere decisioni e/o programmare iniziative che rivestono per importanza dei costi ed effetti, significativa valenza per l'interesse della comunità amministrata relativamente:

- alla difesa dell'ambiente;
- agli insediamenti;
- alla circolazione e traffico;
- all'istituzione o soppressione di servizi;
- alle valutazioni su programmi della amministrazione e quant'altro possono contribuire a dare indicazioni e suggerimenti per migliorare le condizioni dei servizi che l'amministrazione eroga direttamente o a mezzo delle forme strumentali del Comune: Istituzioni, Aziende, Enti, S.p.A., s.r.l..

Art. 12- Uso dei dati

1. I dati acquisiti a seguito di sondaggi e/o ricerche, previa valutazione della Giunta Comunale, possono essere resi pubblici in forma sintetica e, se del caso, unitamente alle considerazioni e osservazioni della Giunta Comunale potranno formare oggetto di dibattito in Consiglio Comunale.

Art. 12 bis

1. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale è istituito l'Albo delle libere forme associative, al quale hanno titolo a chiedere l'iscrizione le Associazioni, che hanno sede nel territorio comunale o che nello stesso svolgono le proprie attività finalizzate allo sviluppo sociale e culturale, alla realizzazione di interventi assistenziali o di servizio alla persona, all'organizzazione di attività sportive o ricreative o di tutela del patrimonio ambientale, purché operanti da almeno un anno.

Art. 12 ter

1. Le Associazioni di cui al precedente art. 12 bis possono chiedere l'iscrizione all'albo presentando domanda al Sindaco contenente:

- .le firme - autenticate ai sensi di legge ovvero corredate di copia fotostatica di un documento di identità di chi sottoscrive - del legale rappresentante e di almeno 5 aderenti all'Associazione;
- .la denominazione e la sede dell'Associazione;
- .l'ambito territoriale di intervento;
- .il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico del legale rappresentante.

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:

- .copia dello Statuto o dell'atto costitutivo;
- .una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentate dell'ente, in cui sia dichiarato che l'Associazione opera senza finalità di lucro;
- .relazione sull'attività svolta nel precedente anno sociale.

Art. 12 quater

1. Il Sindaco assegna immediatamente le domande di iscrizione al Dirigente del Settore cui fanno capo gli istituti di partecipazione, che, attraverso gli uffici, ne verifica la completezza e la conformità, relaziona per iscritto entro 15 giorni; qualora si rendesse necessaria l'integrazione di

documenti/dichiarazioni, il Dirigente ne fa richiesta assegnando un termine non superiore a 20 giorni.

2. Successivamente il Sindaco sottopone le domande all'esame della Giunta Comunale che - sulla base della relazione di cui al precedente comma 1 - le accoglie o respinge con deliberazione motivata.

3. Il Sindaco provvede a comunicare ai richiedenti l'esito delle domande indicando le ragioni dell'eventuale non accoglimento.

4. L'iscrizione all'Albo avviene dopo che la deliberazione della Giunta è divenuta esecutiva.

Art. 12 quinquies

1. L'Albo delle Associazioni deve essere ordinato in modo tale da evidenziare con chiarezza per ciascuna Associazione:

- la denominazione

- l'ubicazione della sede

- le finalità

- il settore e l'ambito di intervento

- il nome, l'indirizzo e il numero telefonico del legale rappresentante

- gli estremi della deliberazione di accoglimento della domanda

- i contributi, e sovvenzioni, i sussidi ed ausili finanziari ricevuti dal Comune.

2. L'Albo è conservato presso il Settore cui fanno capo gli istituti di partecipazione e tenuto aggiornato con le variazioni che le Associazioni stesse devono comunicare tempestivamente. Il pubblico può consultarlo negli orari di apertura degli uffici.

Art. 12 sexties

1. Il Comune incentiva l'attività delle Associazioni iscritte all'Albo garantendo il coinvolgimento, l'acquisizione di pareri su argomenti rientranti nelle finalità di cui all'art.12 bis e attraverso l'erogazione di contributi. A tal fine garantisce:

a) l'informazione e l'accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale alle medesime condizioni stabilite per i singoli cittadini;

b) l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali nonché a contributi o sovvenzioni dietro presentazione di precisi progetti o documentate attività, nel rispetto comunque del Regolamento di disciplina dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni contributi ecc.

Art. 13- Norma transitoria di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione il Sindaco potrà modificare l'avviso ed i termini di cui all'art. 6, commi 2 e 6, in rapporto alla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 14- Norma di rinvio

1. Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, si fa rinvio allo statuto del Comune di Lodi, alla vigente normativa nazionale e della regione Lombardia che disciplinano la materia, in quanto applicabili.

Allegato 1 al Regolamento (art. 4 comma 3)

Denominazione Delle Consulte	Soggetti interessati
1.1 Cultura	Centri di cultura - Cooperative - Associazioni culturali - Circoli di lettura- Fondazioni - od altri simili, purché senza scopo di lucro (laici o religiosi) .
1.2. Istruzione	Direttori di circolo - Direttori didattici -Presidi- Direttori C.F.P.- Presidenti organi democratici della scuola di ogni ordine e grado. Scuole o corsi di ogni ordine e grado gestiti dalla Pubblica Amministrazione o da privati purché regolarmente autorizzati
1.3. Sport e tempo libero	Tutte le società sportive per dilettanti delle varie discipline ivi compresa l'atletica leggera. Tutte le libere forme associative, club (comunque denominati) che organizzano il tempo libero con manifestazioni varie, anche non agonistiche.
1.4. Servizi socio-assistenziali	Tutte le libere forme associative e/o di volontariato per le quali dagli atti fondativi risulti come scopo l'assistenza al singolo presso la propria abitazione o se ricoverato presso gli Istituti, Aziende, Ospedali pubblici o privati, a vantaggio di soggetti in stato di disagio fisico, psichico o comunque in situazione di bisogno, in forma del tutto gratuita e nel massimo rispetto dei diritti fondamentali della persona.
1.5. Giovani	Tutte le libere forme associative e/o di volontariato per le quali dagli atti fondativi risulti quale scopo la volontà di promuovere, sollecitare, organizzare, offrire opportunità e servizi per contribuire ad affrontare ed indicare possibili soluzioni ai problemi dei giovani (lavoro, scuola, istruzione, orientamento professionale e quant'altro è riconducibile alle problematiche presenti nell'età giovanile)
1.6. Anziani	Tutte le libere forme associative e/o organizzazioni di volontariato per le quali dagli atti fondativi risulti come scopo la volontà di promuovere sollecitare, organizzare, offrire opportunità e servizi, per contribuire ad affrontare ed indicare soluzioni ai possibili problemi presenti nei soggetti anziani
1.7 Lavoro	Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria (artigiani, industriali, commercio, ecc.)
1.8 Ambiente	Tutte le libere forme associative e/o organizzazioni di volontariato per le quali dagli atti fondativi risulti quale scopo l'obiettivo della tutela del patrimonio ambientale e della salvaguardia dello stesso da ogni azione che possa comprometterne l'equilibrio

Continua allegato 1

Caratteristiche e/o criteri comuni a tutti i soggetti interessati per essere ammessi alla partecipazione delle Consulte.

a) Forma di adesione	L 'adesione dei soci e operatori deve essere libera, a prescindere dal genere, appartenenza politica o credo religioso.
b) Ambiti di operatività	Anche se con sede sociale o legale fuori dai confini di Lodi devono dimostrare di svolgere attività nel territorio del Comune.
c) Formazione degli organi Sociali	Deve essere disciplinata in ossequio al principio della più ampia libertà di scelta e garanzie democratiche.
d) Limiti e conformità	Operare nei limiti e rispettando le leggi dello stato, della regione Lombardia e delle norme del Comune di Lodi.
e) Apartiticità	Negli atti fondativi, esplicitamente o implicitamente, si deve poter desumere l'apartiticità della libera associazione comunque denominata.
f) Destinatari delle iniziative	L 'attività svolta e/o comunque le iniziative assunte per raggiungere lo scopo sociale indicato negli atti fondativi, deve essere destinata, indirizzata e comunque volta nei confronti di tutti i cittadini. L'eventuale pagamento di biglietti o altro per usufruire di una prestazione deve essere rapportato ad una entità che possa definirsi un contributo parziale rispetto al costo dell'iniziativa, servizio o quant'altro rientri negli scopi istituzionali.

Allegato B al Regolamento

(modulo da compilare per la richiesta di partecipazione alla Consulta)

AL Sig. SINDACO
del Comune di
LODI

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla consulta.

II sottoscritto (cognome e nome) **in qualità di** (Presidente o altro denominazione che corrisponda alla massima carica sociale) **della Società** (o altra denominazione) **con ragione sociale** (descrizione sintetica) **come risulta dall'allegato** (Statuto, atto costitutivo o denominazione di altro documento valido a tutti gli effetti), **con recapito** (o indirizzo della sede sociale o legale) via _____ n. ____ Località _____

CHIEDE

DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLA CONSULTA DENOMINATA _____

DICHIARA

assumendosene la responsabilità in base alle disposizioni vigenti che disciplinano la materia:

- a) di accettare ed osservare le norme del Regolamento di che trattasi;
- b) che la libera associazione (mettere l'esatta denominazione) dal sottoscritto rappresentata opera esclusivamente senza scopi di lucro anche nel comune di Lodi,
- c) di non aver chiesto e di non far parte di altra consulta del Comune di Lodi;
- d) che la corrispondenza venga indirizzata ad ogni effetto (indicare cognome, nome e indirizzo del destinatario);
- e) di aver preso atto che la partecipazione ai lavori della consulta è a titolo gratuito;
- f) la propria disponibilità/indisponibilità ad assumere la carica di vicepresidente;
- g) che comunicherà tempestivamente ogni eventualità che in toto o in parte modificano quanto fin qui dichiarato.

In fede.

(Luogo e data)

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PARTECIPAZIONE
ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DEI SINGOLI CITTADINI
E DELLE LORO LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

(Art. 14 dello Statuto del Comune di Lodi)

(Ipotesi di scadenziario)

- avviso sulle modalità per chiedere di partecipare ai lavori delle Consulte:
entro il 31 gennaio
- scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle riunioni
delle Consulte: entro il 31 marzo
- comunicazioni di accettazione delle domande o di non accettazione con
atto motivato: entro il 15 aprile
- in sede di prima applicazione, termini per l'avviso e tempi per la
presentazione
delle domande sono da rapportare alla data di approvazione del regolamento
(sarebbe opportuno mantenere lo stesso numero di giorni): esempio 30 aprile
30 giugno
15 luglio

